REGOLAMENTO TECNICO DI SETTORE

DANZE PARALIMPICHE

PARTE GENERALE

Comparto	Settore	Disabilità
DANZE DI COPPIA DANZE ARTISTICHE	DANZE PARALIMPICHE	Danza in carrozzina WDS Danza in Carrozzina Elettronica DCE Disabilità intellettiva e relazionale DIR Disabilità visiva DIV Disabilità uditiva DU Disabilità Fisica e Motoria DFM

	Organo/Funzione	Data
APPROVAZIONE	Delibera n. del Consiglio Federale	

1. DANZE PARALIMPICHE: parte generale

Sono classificate quali Danze Paralimpiche le specialità di danza sportiva praticate da persone con disabilità. In base alla tipologia di disabilità la danza paralimpica riconosce i seguenti settori:

- Danza in carrozzina (WDS)
- Danza in Carrozzina Elettronica (DCE) - con comandi posti sul bracciolo o sul poggiatesta
- Disabilità intellettiva e relazionale (DIR)
- Disabilità visiva (DIV)
- Disabilità uditiva (DU)
- Disabilità Fisica e Motoria (DFM)

2. POSIZIONE SANITARIA

2.1 Gli atleti tesserati come paralimpici presso la FIDESM sono tenuti al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, con particolare riferimento agli accertamenti periodici relativi all'idoneità alla pratica sportiva, sia agonistica che non agonistica.

2.2 All'atto del tesseramento, le associazioni sportive affiliate hanno l'obbligo di allegare all'anagrafica dell'atleta la documentazione idonea ad attestare la condizione di disabilità**.**

2.3 Per gli atleti appartenenti alla categoria DCE (tetraplegici), non è richiesta la prova sotto sforzo per il rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica.

2.4 Il Presidente dell'ASA ha l'obbligo di:

2.4.1 Acquisire e conservare, per tutti i soci, il certificato medico attestante la disabilità e l'idoneità alla pratica sportiva.

2.4.2 Vigilare sul corretto svolgimento e il regolare rinnovo della visita medica, in conformità alla normativa vigente.

2.4.3 segnalare tempestivamente all'Ufficio Tesseramento l'eventuale mancanza, scadenza o sospensione del certificato medico di uno o più tesserati.

2.5 La validità della certificazione medica può essere semestrale o annuale, a seconda delle disposizioni sanitarie vigenti.

2.6 Per tutte le tipologie di disabilità è obbligatoria la presentazione di idonea certificazione medica attestante la condizione di disabilità.

La certificazione deve consistere in uno dei seguenti documenti:

2.6.1 Verbale di riconoscimento dell'invalidità civile;

2.6.2 Certificazione rilasciata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2.7 La certificazione è richiesta ai fini dell'ammissione alle competizioni e dell'eventuale assegnazione della categoria di appartenenza

2.8 La disabilità visiva comprende ipovedenti, ciechi parziali e ciechi totali, in conformità ai criteri stabiliti dalla Legge 138/2001 per la classificazione medica della disabilità visiva.

SETTORE INTERESSATO	TIPO ATTIVITA'	TIPO IDONEITA' SANITARIA RICHIESTA
WDS - DIR - DIV - DU - DFM - DCE	Competitiva Regionale e Nazionale	Idoneità Agonistica D.M. 4.03.1993 Rilasciato dal medico dello sport Per la DCE non è necessaria la prova sotto sforzo
WDS - DIR - DIV - DU - DFM - DCE	Divulgativa Ricreativa	Idoneità non agonistica/buona salute D.M. 28.02.1983 rilasciato dal pediatra o medico di famiglia o medico dello sport

3. ATTIVITA' SPORTIVA

3.1 IDONEITÀ DELL'ATLETA PARALIMPICO

In ragione della specificità della Danza Sportiva e della Danza Sportiva Paralimpica, nonché della possibile durata prolungata delle competizioni, il Tecnico dell'Asa, nell'ambito delle proprie competenze tecniche e durante le attività di allenamento e di gara, è tenuto a verificare che ciascun atleta paralimpico, in possesso della prescritta certificazione medica di idoneità, presenti condizioni funzionali, emotive e comportamentali compatibili con la partecipazione alle competizioni, anche in relazione alla gestione dei tempi di attesa e dell'impegno prolungato. Qualora emergano situazioni di affaticamento, stress o disagio tali da compromettere la sicurezza o il benessere dell'atleta, il Tecnico è tenuto a segnalarle e ad adottare le opportune misure di tutela, inclusa, ove necessario, la sospensione della partecipazione alla competizione.

3.2 REQUISITI TECNICI PER LA TUTELA DEGLI ATLETI PARALIMPICI

Al fine di garantire un'adeguata gestione degli atleti paralimpici, con particolare riferimento alle categorie con disabilità intellettivo-relazionale, il Tecnico dell'Asa operante nell'ambito della Danza Sportiva Paralimpica deve aver conseguito almeno il primo livello di formazione previsto dal Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici del Comitato Italiano Paralimpico (SNaQ CIP), o titolo equipollente riconosciuto dalla Federazione.
Il possesso della qualifica di cui al presente articolo costituisce requisito per l'ammissione dell'Asa alle competizioni federali di Danza Sportiva Paralimpica.
In assenza di un Tecnico in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, l'ASA può richiedere la supervisione o consulenza di un Tecnico abilitato, in possesso almeno del primo livello di formazione previsto dal Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici del Comitato Italiano Paralimpico (SNaQ CIP), anche se tesserato per altra ASA.
La supervisione o consulenza deve essere formalizzata mediante atto scritto, anche in forma di scrittura privata, che definisca almeno:

- l'identità del Tecnico incaricato e la qualifica posseduta;
- l'oggetto dell'incarico (supervisione e/o consulenza);
- la durata dell'incarico, anche limitata alla singola competizione;
- le modalità di svolgimento della supervisione, inclusa l'eventuale presenza in campo gara;
- il riparto delle responsabilità nel rispetto delle competenze professionali.

Copia dell'atto deve essere resa disponibile alla Federazione e all'organizzazione della competizione su richiesta.

3.3 PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI FEDERALI

3.3.1 L'atleta paralimpico è ammesso a prendere parte, senza l'utilizzo di ausili, alle competizioni federali non specificamente riservate al settore paralimpico.

3.3.1 La partecipazione di cui al comma precedente è consentita esclusivamente nelle seguenti unità competitive:
a) danze di coppia combi: intesa come unità competitiva composta da un atleta normodotato e da un atleta paralimpico;
b) solo: nelle categorie maschile, femminile e mista;
c) gruppo.

3.4 PASSAGGI DI CLASSE

Passaggio di classe per promozione

Fermo restando che un atleta può sempre tesserarsi, anche in corso d'anno, in una classe non di merito i passaggi di classe sono decretati a seguito di promozione in base alla classificazione del Campionato Italiano di categoria:

- 1 unità competitiva partecipante: facoltà di passaggio di classe;
- Da 2 a 6 unità competitive partecipanti: passa obbligatoriamente il primo classificato;
- Da 7 a 12 unità competitive partecipanti: passano obbligatoriamente i primi tre classificati;
- Da 13 a 48 unità competitive partecipanti: verranno obbligatoriamente selezionate le prime tre classificate mentre possono scegliere le restanti unità finaliste;

- Da 49 a 96 unità competitive partecipanti: verranno obbligatoriamente selezionate le finaliste mentre possono scegliere le restanti unità semifinaliste.
- Da 97 unità competitive partecipanti: verranno obbligatoriamente selezionate le unità semifinaliste mentre possono scegliere le restanti unità classificate nei quarti di finale.

3.5 REQUISITI PER L'ATLETA NORMODOTATO NELLA MODALITÀ "COMBI"

Nell'unità competitiva "combi", l'atleta normodotato deve:

3.5.1 essere regolarmente tesserato in una classe agonistica, inclusa la Professional Division.

3.5.2 essere in possesso di un certificato medico agonistico in corso di validità

3.6 PARTECIPAZIONE DELL'ATLETA NORMODOTATO ALLE UNITÀ COMPETITIVE COMBI E GRUPPO

È consentito ad un medesimo atleta svolgere il ruolo di partner in favore di più atleti con disabilità nell'ambito delle unità competitive "combi" e "gruppo".
Resta tuttavia fatto divieto al medesimo atleta di prendere parte, nella medesima competizione, a più unità appartenenti alla stessa specialità, categoria e classe al fine di evitare che lo stesso soggetto possa trovarsi in condizione di competere contro se stesso.

3.7 AFFILIAZIONE DI UN'ASA AL SETTORE PARALIMPICO

Un'ASA che intende affiliarsi al settore paralimpico deve dichiarare la presenza di un Tecnico abilitato con qualifica SNAQ CIP di almeno primo livello.

3.8 RUOLO DELLA COMMISSIONE TECNICA DEL SETTORE PARALIMPICO

3.8.1 I componenti normodotati della Commissione Tecnica del Settore Paralimpico sono soggetti a regime di incompatibilità con lo svolgimento di attività agonistica e tecnica all'interno del medesimo settore.

3.8.2 In particolare:
a) è prevista incompatibilità assoluta con la partecipazione, in qualità di atleti, a competizioni riconducibili al Settore Paralimpico;
b) è prevista incompatibilità assoluta con lo svolgimento di funzioni di giudice di gara, in qualsiasi ruolo e livello, nelle medesime competizioni;
c) ulteriori incarichi tecnici o organizzativi, anche se non direttamente attinenti all'attività di competizione, possono essere autorizzati dalla Federazione, previa valutazione di eventuali conflitti di interesse (incompatibilità temporanea o condizionata).

3.8.3 Le incompatibilità di cui ai commi precedenti hanno effetto per l'intera durata del mandato dei componenti e cessano esclusivamente con la decadenza o la rinuncia all'incarico tecnico.